



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana
Piazza Fausto Simonetti, 36 - 63100 ASCOLI PICENO
Codice fiscale 01116550441
CONTATTI: Tel. 0736/2771 – sito web: www.provincia.ap.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME ASO IN LOCALITA' MONTEFIORE DELL'ASO (AP) E MONTERUBBIANO (FM), SULLA S.P. 238 EX S.S. 433 VALDASO AL KM. 12+100, SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE (art. 53, comma 2, lett. c) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163)

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Ascoli Piceno, sede legale Piazza F.Simonetti, n. 36, 63100 Ascoli Piceno, sito web: www.provincia.ap.it.

PROCEDURA: procedura aperta, come indicato nella determinazione a contrattare n. 163 del 05/06/2015 del Registro di Servizio (n. 1464 del 05/06/2015 del Registro Generale) adottata dal Dirigente ad Servizio Viabilità Infrastrutture per la Mobilità della Provincia di Ascoli Piceno, Dott. Cecilia Di Pietro.

CIG: 6281911CF0
CUP: I53D14000570001

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 31/08/2015, alle ore 13.00.

DESCRIZIONE: l'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché la realizzazione dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Aso in località Montefiore dell'Aso (AP) e Monterubbiano (FM), sulla S.P. n. 238 ex S.S. n. 433 Valdaso al Km. 12+100, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. La descrizione dell'appalto è più specificatamente indicata nel capitolato speciale I Parte – Descrizione delle lavorazioni, Capo I Definizione tecnica dell'appalto e Capo II art. 1.

L'atto di validazione del progetto preliminare è stato effettuato dall'Ing. Mariangela Fiorentino con atto del 04/02/2015.

FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato con fondi della Regione Marche.

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, la progettazione e l'esecuzione dei lavori):

€ 2.263.200,80 (euro duemilioniduecentosessantatremiladuecento/80)

IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI AL NETTO D'IVA:

€ 2.119.755,00 (euro duemilionicentodiciannovemilasettecentocinquantacinque/00)

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO: € 72.745,00 (euro settantaduemilasettecentoquarantacinque/00).

ONERI PER LA PROGETTAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AL NETTO D'IVA : € 70.700,80 (euro settantamilasettecento/80).

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SOGGETTI A RIBASSO:

€ 2.190.455,80 (euro duemilionicentonovantamilaquattrocentocinquantacinque/80).

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Montefiore dell'Aso (AP) e Comune di Monterubbiano (FM).

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	Incidenza %	Qualificazione obbligatoria	Classificazione dei lavori	Subappaltabile (SI/NO)
1) strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	OG3	III	711.100,00	32,43	SI	Prevalente	Max 30%
2) opere strutturali speciali	OS21	II	546.000,00	24,90	SI	Scorporabile	Max 30%*
3) restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	II	546.400,00	24,92	SI	Scorporabile	Max 100%**
4) opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	I	245.000,00	11,18	SI	Scorporabile	Max 100%**
5) barriere stradali di sicurezza	OS12-A	I (o requisiti art. 90, DPR 207/2010)	80.000,00	3,65	***	***	Max 100%***
6) apparecchiature strutturali speciali	OS11	I (o requisiti art. 90, DPR 207/2010)	64.000,00	2,92	***	***	Max 100%***

* Si precisa che, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, la lavorazione in questione, superando in valore il 15% dell'importo totale dei lavori e rientrando nel novero delle cosiddette s.i.o.s., individuate dall'art. 12, comma 1, della L. 80/2014, può essere subappaltata, al fine della qualificazione, nella misura massima del 30% del suo importo, salvo l'obbligo di avere in categoria prevalente una classifica che copra anche l'importo di detto subappalto. Nell'eventualità che il concorrente fosse sprovvisto della qualificazione nella categoria OS21, lo stesso dovrà associarsi

obbligatoriamente, e quindi, a pena di esclusione dalla gara, con soggetto in possesso della relativa qualificazione (obbligo di A.T.I. verticale o, in alternativa, ricorso all'avvalimento della non posseduta attestazione SOA)).

*** Le lavorazioni appartenenti a queste Categorie rientrano nel novero delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria e, pertanto, non possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente OG3-classifica III, ma debbono essere obbligatoriamente subappaltate per l'intero ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, salvo l'obbligo di avere in categoria prevalente una classifica che copra anche l'importo del subappalto. In alternativa è possibile il ricorso all'avvalimento della non posseduta attestazione SOA.*

**** Le lavorazioni di cui si tratta sono < al 10% dell'importo dell'appalto e < a € 150.000,00, possono, quindi, essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella categoria prevalente OG3- in classifica idonea, oppure subappaltate, in tutto o in parte, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (Attestazione SOA pertinente, classifica I, o requisiti di cui all'art. 90, D.P.R. 5/10/2010, n. 207)*

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO:

il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Le restanti modalità sono dettagliatamente indicate all'art. 3 del capitolato speciale al quale integralmente si rinvia.

TERMINI DI ESECUZIONE: i termini di esecuzione delle prestazioni sono stabiliti in complessivi cinquecentottanta (580) giorni così suddivisi:

- termine per la progettazione esecutiva: quaranta (40) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio reso dal RUP ai sensi dell'art. 168, comma 2, D.P.R. 207/2010;
- termine per esecuzione lavori: cinquecentoquaranta (540) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, successiva all'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo, per la realizzazione delle opere. Non saranno ammesse proroghe ai termini indicati, salvo per i ritardi conseguenti ad eventi derivati dalla responsabilità del committente.

ATTI DI GARA E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: la Provincia metterà a disposizione sul proprio sito internet, alla pagina: <http://www.provincia.ap.it/bandi>, ad accesso libero e incondizionato gli elaborati progettuali, le relazioni specialistiche e tutti i documenti di gara, a partire dal giorno lavorativo successivo la data di pubblicazione del Bando sulla GURI. La Provincia, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti sotto riportati:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) determina a contrattare;
- c) schema di contratto;
- d) disciplinare di gara e modulistica allegata;
- e) R1 – Relazione illustrativa;
- f) R2 – Relazione paesaggistica;
- g) R3 – relazione sul rischio archeologico;
- h) R4 – Relazione sulla consistenza del manufatto (art. 20 D.P.R. 207/2010);
- i) R5 – Relazione interferenze;
- j) R6.1 – Relazione geologica e sulle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche;
- k) R6.2 – Inquadramento geologico e territoriale;
- l) R6.3 – Stratigrafie, sondaggi geognostici e sezioni geologiche;

- m) R6.4 – Certificati indagini geotecniche di laboratorio;
- n) R6.5 – Indagini geofisiche;
- o) R6.6 – Caratterizzazione meccanica delle strutture;
- p) R7.1 – Relazione idraulica preliminare;
- q) R7.2 – Studio idraulico preliminare – Interventi di sistemazione dell'alveo;
- r) R8 - Relazione preliminare geotecnica, sismica e sulle strutture;
- s) R9 – Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza;
- t) R10 – Piano gestione delle materie;
- u) R11 – Documentazione fotografica;
- v) D1 – Planimetrie generali di inquadramento territoriale, urbanistico, ambientale e viabilistico;
- w) D2 – Planimetria con rilievo fotografico;
- x) D3 – Aspetti storico-architettonici e consistenza del manufatto (art. 20 D.P.R. 207/2010);
- z) D4 – Stato attuale;
- aa) D5 – Stato di progetto – Planimetrie, prospetto e particolari strutture;
- bb) E – Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
- cc) F – Piano particellare di esproprio – Elenco ditte;
- dd) G1 – Cronoprogramma;
- ee) Indagini diagnostiche e prove su elementi strutturali e sui materiali;
- ff) Verbale della conferenza dei servizi preliminare del 17/12/2014;
- gg) Validazione;
- hh) Elaborati grafici in formato AUTOCAD;
- ii) Determina di approvazione del progetto preliminare

CAUZIONE: i concorrenti devono, **a pena di esclusione**, produrre la cauzione provvisoria prevista dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006.

L'importo di tale cauzione, da inserire nella busta A) contenente la documentazione, deve essere pari ad € **45.264,02** (euro quarantacinquemiladuecentosessantaquattro/02), cioè al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto. Detta cauzione è costituita alternativamente:

- da versamento in contanti presso la Tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno, o mediante bonifico bancario a favore della Provincia di Ascoli Piceno: c/c corrispondente al seguente codice IBAN: IT86W0574813503100000046038;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari, costituita nel rispetto della normativa che disciplina le cauzioni provvisorie richieste nelle gare per l'affidamento degli appalti pubblici.

In particolare, si richiede che la garanzia:

1. indichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
2. risulti operativa entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. preveda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
5. prevedere espressamente, **pena l'esclusione**, il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis

e 46, comma 1-ter, del Codice nella misura pari all'1 per mille e cioè pari ad € 2.263,20.

La suddetta garanzia deve inoltre contenere, **a pena di esclusione**, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06. **La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario.**

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria ed iscritte in apposito albo ai sensi degli artt.13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 (Testo unico in materia bancaria e creditizia).La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 449/1959 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private).

La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del già citato D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115.

Ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica – Schema Tipo 1.1. – scheda tecnica 1.1, integrata con apposita appendice contenente l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

ATTENZIONE:

- **Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti soltanto raggruppandi, la garanzia fideiussoria deve, A PENA DI ESCLUSIONE, essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.**

- **Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di soggetto esecutore che partecipi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, la garanzia fideiussoria deve, A PENA DI ESCLUSIONE, essere intestata sia al soggetto esecutore dei lavori sia al progettista.**

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace.

Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 (riduzione del 50% della cauzione e garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI EN ISO 9000). A tal fine, l'impresa deve produrre la certificazione prescritta dall'articolo sopra richiamato in copia semplice o in copia autentica, resa dal rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema allegato alla presente lettera di invito **(ALL. 6).**

Si precisa in merito che, nell'ipotesi di partecipazione alla gara in RTI:

- in caso di raggruppamento orizzontale, al raggruppamento andrà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo qualora tutte le imprese partecipanti siano in possesso della relativa certificazione;
- in caso di raggruppamento verticale, il diritto alla riduzione viene riconosciuto solo a chi è in possesso della certificazione.

CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Il concorrente deve procedere al versamento della contribuzione nella misura di € 140,00 (euro centoquaranta/00), così come indicato dalla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 09.12.2014.

Codice identificativo gara (CIG): 6281911CF0

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'AVCP al seguente indirizzo:

<http://www.avcp.it/riscossioni.html> .

Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare, **inserendola, nella busta A - Documentazione**, la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE

Poiché il presente appalto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati da indicare in sede di offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 92, comma 6, del D.P.R. 207/2010, ogni operatore economico (e quindi sia le imprese in possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, sia le imprese in possesso dell'attestazione per sola costruzione) deve possedere i requisiti necessari per redigere il progetto o attraverso il proprio staff interno di progettazione, per le imprese in possesso di SOA per progettazione e costruzione, o, in mancanza, come previsto per le imprese in possesso di SOA per la sola esecuzione, attraverso l'indicazione o l'associazione di progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e) f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/2006 e di seguito riportati:

- liberi professionisti singoli o associati;
- società di professionisti;
- società di ingegneria in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'all. II A del Codice stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
- raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) f), f-bis) e h) dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. 163/2006, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del suddetto decreto in quanto compatibili;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all'art. 36 del D.lgs. 163/2006.

Le imprese partecipanti alla gara dovranno elaborare il progetto definitivo che dovrà essere sviluppato a partire dal progetto preliminare fornito con la

documentazione di gara dalla Stazione Appaltante. Il progetto definitivo contenuto nell'offerta, dovrà rispondere ai requisiti ed alle specifiche elencate nel capitolato speciale, nonché recepire le prescrizioni espresse dagli Enti deputati al rilascio delle autorizzazioni previste

Il progetto definitivo dovrà fornire gli approfondimenti tecnico-strutturali previsti dal livello progettuale richiesto e, altresì, dovrà comprendere anche le indagini ed i rilievi, al fine di pervenire alla esatta determinazione delle condizioni statiche, di sicurezza e funzionalità dell'opera, sottese ai contenuti del progetto proposto, dei quali il progettista rimane unico responsabile senza alcuna possibilità di invocare eventuali carenze e difetti della progettazione preliminare.

Nel corso della progettazione dovranno essere indicate le modalità tecniche di risoluzione delle interferenze già individuate in fase preliminare all'elaborato "R5 - Relazione interferenze".

Il progetto definitivo dovrà essere composto dai documenti ritenuti minimi ed inderogabili, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3, e art. 243 del DPR 207/2010.

Si precisa che l'intervento oggetto di appalto include anche il restauro di un bene culturale e, pertanto, il prestatore di servizi partecipante dovrà prevedere, obbligatoriamente, la presenza di un architetto o di un soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali che dovrà assumere la direzione tecnica dell'intervento, ai sensi dell'art. 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

Si precisa, altresì, che:

- nel caso in cui l'esecutore dei lavori partecipi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, costituendo con essi un RT, anche quest'ultimi rivestono la qualità di "concorrente" ed in quanto tali devono sottoscrivere tutta la documentazione presente nel disciplinare di gara;

- nel caso in cui, invece, l'esecutore dei lavori indichi progettisti esterni senza, però, associarli, questi ultimi non assumono la qualità di concorrente e non devono sottoscrivere né la domanda di partecipazione alla gara né l'offerta economica ma debbono solo attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06.

ATTENZIONE: il progettista "indicato" non può a sua volta, a pena di esclusione, fare ricorso ad un progettista terzo utilizzando l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

CAPACITA' RICHIESTE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause d'esclusione di cui all'art. 38, comma 1, a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), ed m-quater), del Codice;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2011, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara,**

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 27 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78)

A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- l'**esecutore dei lavori** deve essere iscritto alla C.C.I.A.A., come previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006;

- i **progettisti**, ingegneri o architetti, a seguito di conseguimento di laurea quinquennale, debbono essere iscritti allo specifico Ordine (E' ammessa, in alternativa alla figura di architetto, la presenza di un laureato in conservazione in beni culturali per la sola categoria di progettazione relativa a questo tipo di interventi);

- **Il soggetto incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione** dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

tutti i soggetti di cui sopra devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ai sensi del quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora rispettivamente artt. 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2011 in base a quanto disposto dall'art. 116, comma 1 e 2, del medesimo decreto];

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa, in merito, che il rimando puro e semplice al certificato del casellario giudiziale non è sufficiente poiché tale documento, se rilasciato a richiesta del privato, non riporta le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione. Il concorrente, qualora voglia, potrà allegare, senza alcun aggravio di spese, copia informale della "visura senza valore di certificazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale" ex art. 33 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313.

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 [ora, art. 14, comma 1, del D.lgs. 81/2008];

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; **m-quater**) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano,

ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica”.

ATTENZIONE:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad € 2.263,20 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Si evidenzia che i suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere autocertificati e comprovati – **A PENA DI ESCLUSIONE** – anche:

- **dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;**
- **dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento ex art. 49;**
- **dai singoli soggetti raggruppati;**
- **da tutti i progettisti sia raggruppati in RTI con l' esecutore dei lavori sia da quest'ultimo soltanto indicati ;**
- **dal professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione di cui all'art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010.**

B) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA

Il soggetto realizzatore, **a pena di esclusione**, deve essere in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e/o altri requisiti come dettagliatamente riportato nella tabella sotto la voce “Lavorazioni di cui si compone l'intervento”.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 61, c. 2, del D.P.R. 207/2010, "... la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2". Si precisa in merito che il quinto in questione è calcolato sul solo importo che effettivamente viene ripartito in raggruppamento orizzontale (importo di qualificazione);

- per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione prevista dal D.P.R. 207/2010 non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Si applica la previsione contenuta nell'art. 47, comma 2, del D. lgs. n. 163/06 e nell'art. 62 del citato decreto;

- ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 207/2010 la certificazione di qualità, ai fini della qualificazione, deve – **a pena di esclusione** – essere menzionata in attestazione-SOA e non deve essere, **sempre a pena di esclusione**, scaduta, a meno che l'impresa non provi, allegando idonea documentazione, di aver in corso il procedimento di aggiornamento dell'attestazione SOA con la nuova certificazione di qualità;

- la certificazione di qualità deve essere posseduta, ai fini della qualificazione, solo per le imprese che partecipino alla gara con classifiche pari o superiori alla III (art. 92, comma 8, D.P.R. 207/2010) ;

- ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, "*Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati*".

- **Il soggetto/i incaricato/i della progettazione (compreso lo staff tecnico della Ditta concorrente, anche se in possesso dell'attestazione per progettazione e costruzione) dovrà/nno attestare di avere espletato, negli ultimi dieci anni, servizi appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di lavori oggetto di progettazione, come da seguente tabella:**

ID. S.04 *	Categoria*: Strutture, opere infrastrutturali puntuali - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, paratie e tiranti - Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	€ 546.400,00
------------	--	--------------

ID. S.04	<u>Categoria:</u> Strutture, opere infrastrutturali puntuali - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, paratie e tiranti - Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	€ 1.401.100,00
ID. D.02	<u>Categoria:</u> Idraulica - Opere di bonifica e derivazioni - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale - sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	€ 245.000,00

* Si precisa che questa classe e categoria di progettazione, pur essendo uguale alla sottostante, è relativa ad interventi su beni culturali e, quindi, il possesso del requisito della porzione di importo di essa pari ad € 546.400,00 deve essere obbligatoriamente comprovato da un architetto o da un soggetto in possesso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato unicamente attraverso progetti definitivi e/o esecutivi, realizzati dal progettista ed approvati dal committente, pubblico o privato.

Dovranno essere indicati gli importi dei servizi e specificati, per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate, nonché il relativo periodo temporale.

I raggruppamenti temporanei di soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D.lgs. 163/06 devono prevedere, **a pena di esclusione**, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

▪ **Il soggetto incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione** dovrà attestare di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, prestazioni professionali aventi ad oggetto il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, sia per committenti pubblici che privati, per un importo complessivo non inferiore a Euro 70.700,80.

Dovranno essere indicati gli importi dei servizi e specificati, per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate, nonché il relativo periodo temporale.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI E CONSORZI

A) relativamente al **raggruppamento di tipo orizzontale**, trova applicazione l'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che così dispone: "Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima

del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”

B) **relativamente al raggruppamento di tipo verticale**, trova applicazione l'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 che così dispone: “*Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.*

C) **I consorzi stabili** sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

D) **In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti**, ed ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del suddetto decreto sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

AVVALIMENTO

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e nelle modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente;
- e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Si precisa che, **a pena di esclusione**, il contratto di avvalimento deve essere conforme al dettato dell'art. 88 del DPR 207/2010 e deve contenere l'indicazione determinata e specifica delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria.

SUBAPPALTO

la mancanza delle dichiarazioni inerenti al subappalto preclude tale possibilità. Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Si precisa che se il concorrente non è in possesso delle qualificazioni nelle categorie OG2, class. II e OG8, class. I, deve **obbligatoriamente** indicarne il subappalto, pena la configurazione di una irregolarità essenziale. Nel caso di affidamento necessario di subappalto, per le suddette categorie e corrispondenti classifiche, il concorrente deve indicare il nominativo della/e ditta/e subappaltatrice/i e inserire nella Busta "A - Documentazione", anche autocertificazione del possesso dell'attestazione SOA (o copia conforme della stessa) da parte della/e ditta/e medesime nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/06 resa sempre dalla/e ditta/e subappaltatrice/i (ALL. 9). La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato d'avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:

I concorrenti prendono visione dei luoghi interessati dai lavori in presenza del RUP, Ing. Mariangela Fiorentino o del Geom. Giorgio Cotani, Dipendenti della Provincia di Ascoli Piceno, che provvederanno al rilascio della prevista attestazione di avvenuto sopralluogo.

La visione dei luoghi viene effettuata previa dimostrazione della qualifica del soggetto che opera per conto dell'impresa, a seguito di appuntamento da fissare con i suddetti professionisti di cui si forniscono, i recapiti (Ing Mariangela Fiorentino, cell.: 3293606354, e-mail: mariangela.fiorentino@provincia.ap.it; Geom. Giorgio Cotani, cell.: 3293606351, e-mail: giorgio.cotani@provincia.ap.it). Del sopralluogo, per esigenze di servizio, potrà essere anche incaricato l'assistente stradale sig. Girolami Giampiero.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da **certificato CCCIA o da attestazione SOA**; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto, **con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore**, purché dipendente dell'operatore economico concorrente, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010 o anche da un procuratore con allegata **copia fotostatica della relativa procura notarile**.

Il sopralluogo non può essere effettuato per conto di più imprese concorrenti. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorzio indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 55 e dell'articolo 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore che per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa seguirà il punto 4. delle linee guida dell'Allegato G del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 207/10. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con riferimento agli elementi indicati nelle tabelle sotto riportate e ai rispettivi punteggi massimi assegnabili:

Criteri di valutazione di natura quantitativa (punti max 25):

	Punteggi max
a) Ribasso unico offerto sulla progettazione definitiva, sulla progettazione esecutiva (incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e sull'esecuzione dei lavori	20
b) Riduzione dei termini di esecuzione dell'appalto (su progettazione, sicurezza in fase di progettazione e su realizzazione dell'opera)	5

Relativamente all'offerta relativa al prezzo (lett. a) il concorrente deve specificare il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva (che verrà acquisita in sede di offerta), per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

In riferimento all'elemento a), si specifica che verrà assegnato il punteggio massimo di 20 al ribasso percentuale più elevato; agli altri ribassi verrà attribuito un punteggio calcolato in proporzione lineare, secondo la seguente formula:

$$20 \times \text{ribasso offerto}$$

Punti per prezzo opere = *Ribasso massimo*

In riferimento all'elemento b), si specifica che verrà assegnato il punteggio massimo di 5 all'offerta che dichiarerà la disponibilità alla redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alla realizzazione dell'opera nel minor tempo, espresso in giorni, rispetto a quello massimo fissato dal capitolato speciale d'appalto in complessivi 580 giorni; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la seguente formula:

$$5 \times \text{Riduzione tempo offerto}$$

Punti per termini = *Riduzione tempo massima*

Si stabilisce fin d'ora che, a pena di esclusione, la riduzione di tempo massimo non potrà superare i 180 giorni.

Nell'offerta il concorrente dovrà espressamente indicare la riduzione del tempo complessivo specificando sia la riduzione per i tempi relativi alla fase

della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sia la riduzione per i tempi relativi alla fase di realizzazione dell'opera.

Criteri di valutazione di natura qualitativa (punti max 75):

	Punteggi max
c) qualità dei materiali	20
d) pregio tecnico e caratteristiche funzionali	35
e) caratteristiche architettoniche e di inserimento ambientale	7
f) gestione della salute e sicurezza sul lavoro	13

In riferimento all'elemento c) la commissione giudicatrice, per l'attribuzione del punteggio, si atterrà ai seguenti sub-criteri:

c.1) proprietà meccaniche dei materiali strutturali; criteri motivazionali: adottare materiali con resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che garantiscano coefficienti di sicurezza superiori al minimo stabilito dalla normativa vigente: fino ad un massimo di **5 punti**;

c.2) attitudine dell'opera a sopportare attacchi di agenti aggressivi di diversa natura mantenendo inalterate le caratteristiche meccaniche e funzionali; criteri motivazionali: minimizzare gli oneri di manutenzione e aumentare la durata dell'opera oltre il periodo di vita atteso, garantendo il servizio per il quale la struttura stessa è stata progettata: fino ad un massimo di **10 punti**;

c.3) caratteristiche delle apparecchiature; criterio motivazionale: garantire al meglio la trasmissione dei carichi tra impalcato, pile e spalle e garantire al meglio le dilatazioni orizzontali: fino ad un massimo di **5 punti**.

In riferimento all'elemento d) la commissione giudicatrice, per la attribuzione del punteggio, si atterrà ai seguenti sub-criteri:

d.1) interventi sulla struttura in muratura del ponte esistente (lato Fermo): fondazioni, pile, spalle e arcate; criterio motivazionale: adozioni di soluzioni tipologiche di provata efficienza statica e dinamica che comportino il raggiungimento dell'adeguamento sismico dell'intera struttura così come definito dalle N.T.C. del 2008 (Norme Tecniche delle Costruzioni): fino ad un massimo di **10 punti**.

d.2) interventi di protezioni dall'erosione delle pile e spalle; criteri motivazionali: adozioni di tipologie di fondazioni e/o interventi in alveo che preservino al meglio la struttura del ponte (pile), nel caso di fenomeni di erosione localizzata provocati da flussi idrici anomali: fino ad un massimo di **10 punti**.

d.3) interventi di protezioni spondali; criteri motivazionali: adozione di tipologie che preservino al meglio la struttura del ponte e degli argini sia a monte che a valle, anche nel caso di fenomeni di erosione provocati da flussi idrici anomali: fino ad un massimo di **10 punti**.

d.4) adeguamento della piattaforma stradale ad una strada di tipo C2; criteri motivazionali: adozione di una diversa organizzazione della piattaforma stradale che preveda l'adeguamento da una strada extraurbana di tipo F ad una di tipo C2, fermo restando la previsione di almeno un marciapiede destinato al traffico pedonale; fino ad un massimo di **5 punti**.

In riferimento all'elemento e) la commissione giudicatrice, per la attribuzione del punteggio, si atterrà al seguente sub-criterio:

e.1) caratteristiche estetiche, architettoniche e di inserimento ambientale; criteri motivazionali: il progetto in ogni sua componente, quali ad esempio strutture esistenti e da realizzare, impianti, dispositivi di ritenuta e di arredi, dovrà offrire nel suo complesso pregio estetico e architettonico, un miglior inserimento ambientale e minimizzare gli oneri di manutenzione; fino ad un massimo di **7 punti**.

In riferimento all'elemento **f)** la commissione giudicatrice, per la attribuzione del punteggio, si atterrà ai seguenti sub - criteri:

f.1) modalità operative che riducano i fattori di rischio in termini di sicurezza del cantiere; criteri motivazionali: adozione di accorgimenti operativi applicati all'organizzazione di cantiere (formazione, dispositivi di protezione, procedure) che incrementano la salvaguardia dei lavoratori; accorgimenti necessari alla messa in sicurezza del ponte esistente; fino ad un massimo di **8 punti**.

f.2) cantierizzazione; criteri motivazionali: adozione di accorgimenti operativi che comportino la riduzione delle aree utilizzate per l'esecuzione dei lavori evitando occupazioni; mitigazione degli impatti che i lavori avranno sull'ambiente circostante (traffico, mezzi, rumori e polveri); studio degli accessi in alveo; fino ad un massimo di **5 punti**.

Per l'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta qualitativa la Commissione opererà in questo modo:

I punteggi riguardanti i sub-criteri qualitativi dell'offerta tecnica, come sopra specificati, saranno attribuiti moltiplicando il punteggio massimo disponibile per il singolo sub-critero per un coefficiente, da 0 a 1, determinato sulla base della media dei punteggi derivanti dalle valutazioni discrezionali effettuate da parte dei singoli componenti della commissione sui singoli sub-criteri dell'offerta tecnica. In tal senso al fine di uniformare l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte dei componenti la commissione e di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi ai singoli sub-criteri dell'offerta è stata previamente definita una scala di cinque giudizi da attribuire alle singoli voci oggetto di valutazione, come di seguito riportato:

OTTIMO	= 1
PIU' CHE ADEGUATO	= 0,75
ADEGUATO	= 0,50
PARZIALMENTE ADEGUATO	= 0,25
INADEGUATO	= 0

In caso di valutazioni intermedie potranno essere utilizzati valori intermedi.

Al fine di determinare il punteggio finale da attribuire a ciascun sub-criterio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti, ad ogni sub-criterio dell'offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) il valore più alto e proporzionando a tale valore massimo i punteggi provvisori prima calcolati.

Al fine poi di determinare il punteggio finale da attribuire a ciascun criterio si procederà a trasformare la somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri in punteggio definitivo, riportando ad 1 (uno) il valore più alto e proporzionando a tale valore massimo i punteggi provvisori prima calcolati.

Nella determinazione dei punteggi finali saranno prese in considerazione le prime tre cifre decimali dopo la virgola risultanti dal calcolo senza arrotondamento.

PROCEDIMENTO

1.1. Termine di presentazione delle offerte: **31/08/2015, alle ore 13.00.**

1.2. Nomina della commissione giudicatrice;

1.3. Data in cui si riunisce l'organo di gara per la prima seduta:

07/09/2015, alle ore 09.30, seduta pubblica per esame della documentazione amministrativa ed apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica al solo fine di dare atto del loro contenuto (DPR 207/10, art. 120, comma 2);

1.4. sedute riservate per la valutazione dell'offerta tecnica e per l'attribuzione dei relativi punteggi ;

1.5. seduta pubblica da fissare per:

- lettura dei punteggi definitivi attribuiti all'offerta qualitativa;

- apertura plichi contenenti l'offerta quantitativa ed attribuzione dei punteggi definitivi (verranno prima esaminate le offerte temporali poi le offerte economiche).

1.6. Successivamente, verrà formata una graduatoria provvisoria secondo un ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che avrà ottenuto il punteggio totale più alto e poi l'organo di gara provvederà ad individuare, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06 le eventuali offerte anormalmente basse. Alla verifica di congruità delle stesse si procederà ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 163/2006 e, specificatamente degli articoli 87 e 88.

La stazione appaltante si riserva sin da ora la facoltà di cui all'art. 88, comma 7 del suddetto decreto.

1.7. In seguito, l'organo di gara aggiudicherà provvisoriamente la gara medesima a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria la cui offerta è risultata congrua o non anomala.

1.8. In conclusione, si procederà, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, a verificare in capo all'aggiudicatario provvisorio quanto autocertificato in sede di gara.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti generali avverrà attraverso l'utilizzo del sistema A.N.A.C. (ex AVCP), con la delibera attuativa n. 111, del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema A.N.A.C. accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizio ad accesso riservato – AVCpass Operatore Economico, secondo le istruzioni ivi contenute), nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Tutte le sedute pubbliche si terranno presso il Servizio Viabilità Infrastrutture per la Mobilità Viale della Repubblica, 34 - Ascoli Piceno con precisazione che per gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.5 sarà competente l'organo di gara nella persona del Dirigente Dott.ssa Cecilia Di Pietro, alla presenza di due o più dipendenti della Provincia in qualità di testimoni.

Per gli adempimenti di cui al punto 1.4 sarà competente una Commissione giudicatrice appositamente nominata.

I verbali di gara relativi alle sedute pubbliche verranno pubblicati sul sito della stazione appaltante.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e suoi allegati, nonché nel capitolato speciale d'appalto e in tutti i rimanenti elaborati del progetto preliminare.

La provincia si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/06.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Il plico contenente la documentazione di gara e l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato (anche sui lembi di chiusura preincollati) e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 13.00 del giorno 31/08/2015** al seguente indirizzo: "Provincia di Ascoli Piceno – Ufficio Protocollo, Piazza Simonetti n. 36, 60100 Ascoli Piceno", **con la seguente specificazione, da porre sopra l'indirizzo, in grassetto: "NON APRIRE - Gara d'appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Aso"**. È facoltà dei concorrenti procedere alla consegna a mano del plico, presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nei giorni da lunedì a venerdì; dalle ore 15.30 alle ore 17.00, nei giorni di martedì e giovedì.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche qualora il mancato o il tardivo invio sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

2. Il plico deve inoltre:

2.1 essere controfirmato sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento, da almeno una delle imprese), e recare all'esterno, **oltre alla esatta denominazione e all'indirizzo del mittente e, in caso di ATI, di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento**, i numeri di telefono e telefax del mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o partita iva;

2.2 **contenere al suo interno tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento, da almeno una delle imprese), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: "A - Documentazione", "B - Offerta qualitativa", "C - Offerta quantitativa"**.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE"

La busta riguardante la documentazione deve contenere:

a) istanza di partecipazione (la presentazione di tale istanza è **a pena di esclusione**) ed autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, redatte preferibilmente utilizzando gli schemi allegati al presente disciplinare di gara, quali sua parte integrante, ovvero in conformità ad essi, completi di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (ALL. 1/2/3/4/5/6/7/9);

Eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a discrezione del concorrente, nell'apposito spazio riservato alle note aggiuntive facoltative del dichiarante, ovvero allegando fogli a parte;

b) procura notarile, in originale o in copia conforme rilasciata dal notaio stesso, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;

- c) **a pena di esclusione** cauzione provvisoria, costituita e presentata nei modi precedentemente previsti dal presente disciplinare. Tale cauzione deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 163/06. Si torna ad evidenziare che la dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario;
- d) copia dell'attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea a qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell'appalto. E' consentita la presentazione dell'attestazione in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema allegato al bando di gara (**ALL. 6**);
- e) (per l'impresa che intende avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria e che non possiede attestazione di qualificazione o questa non contiene l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale) copia della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000. E' consentita la presentazione della certificazione (in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'**ALL. 6**). Si precisa che non occorre la presentazione della certificazione di qualità qualora il regolare possesso della stessa viene riportato nell'attestazione SOA;
- f) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- g) ricevuta originale del versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- h) (*se del caso*) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- i) **PASSOE** rilasciato dal sistema all'operatore economico che ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) e che ha indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.

BUSTA "B - OFFERTA QUALITATIVA"

La busta B, con all'esterno l'indicazione: "Offerta qualitativa", deve contenere, a pena di esclusione, il progetto definitivo redatto secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nel capitolato speciale di appalto e nel presente disciplinare. Il progetto definitivo dovrà essere prodotto in tre copie cartacee accompagnato da un supporto magnetico tipo CD/DVD. Gli elaborati grafici dovranno essere eseguiti in formato dwg nelle versioni più compatibili, mentre le relazioni e quanto altro componga il progetto sarà eseguito su programmi idonei alla rilettura. In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI.

Si precisa che tutti i documenti e gli elaborati costituenti l'offerta qualitativa devono essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola o dal Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate in caso di RTI o Consorzio da costituire, nonché dal/i progettista/i incaricato interno/i o esterno/i all'impresa. In caso di progettista esterno individuato o associato, il progetto definitivo deve essere sottoscritto dal medesimo, se trattasi di singolo

professionista, ovvero dal soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo (RTP), ovvero dal legale rappresentante in caso di consorzio stabile, professionisti associati, società di ingegneria e società di professionisti.

BUSTA “C - OFFERTA QUANTITATIVA”

La busta C, con all'esterno l'indicazione: “Offerta quantitativa”, deve contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi di natura quantitativa indicati nella tabella riportata nel capitolato e nel presente disciplinare.

In particolare, l'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale **(saranno presi in considerazione i ribassi contenenti fino ad un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola senza effettuare arrotondamenti)** e deve riportare, **a pena di esclusione**, anche l'importo relativo ai costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa. Essa deve, inoltre, essere redatta in lingua italiana ed essere espressa oltre che in cifre anche in lettere. In ipotesi di discordanza prevale l'offerta espressa in lettere. L'offerta quantitativa è preferibile che venga redatta utilizzando il modulo **allegato 8**.

CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E CONVOCAZIONI DEI CONCORRENTI PER LE SEDUTE PUBBLICHE DI GARA

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. **Mariangela Fiorentino** (tel. 0736-277694) cui possono essere richiesti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 163/06, chiarimenti. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana al seguente indirizzo di posta elettronica: mariangela.fiorentino@provincia.ap.it, al seguente n. di fax: 0736/277675 o al seguente indirizzo di PEC: viabilita.provincia.ascoli@emarche.it. I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino al terzo giorno precedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Informazioni riguardanti il disciplinare di gara possono essere richieste all'Ufficio Appalti e Contratti (tel. 0736/277575- 277573-277578-277564).

Tutte le informazioni sostanziali (compresi le date e gli orari delle convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara) e le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima al medesimo indirizzo internet in cui sono pubblicati anche gli atti di gara (www.provincia.ap.it/bandi). **Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.**

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto in precedenza, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta

elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. 163/06.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ALTRE INFORMAZIONI

a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

b) nell'ipotesi di uguale conseguito punteggio finale, sarà preferito il concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto relativo ai criteri di valutazione di natura qualitativa;

c) tempi, tipologia, modalità ed importi della cauzione definitiva, delle coperture assicurative a carico dell'impresa e di quelle a carico del progettista, sono dettagliatamente e rispettivamente indicati nel capitolato speciale d'appalto;

d) trova applicazione quanto previsto dall'art. 168, comma 1, del D.P.R. 207/2010;

e) la stazione appaltante procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità morale anche in capo a procuratori, muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

g) le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto;

h) si precisa che, ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs. 163/06, il mancato utilizzo dei Moduli, predisposti dalla Provincia di Ascoli Piceno per la presentazione delle offerte, non costituisce causa di esclusione, il concorrente deve però egualmente trasmettere tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che le stesse debbano essere rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara o l'applicazione delle penali di cui all'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/06 (soccorso istruttorio sanzionabile), per inesattezze e/o omissioni, si raccomanda vivamente di usare i suddetti modelli allegati al presente disciplinare;

i) l'offerta presentata dai concorrenti è vincolata per un periodo pari a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;

l) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modificano e/o integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali;

m) il contratto di appalto verrà stipulato con atto pubblico a rogito del Segretario Generale dell'Ente con relative spese a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

n) le spese di pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui all'art. 122, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, sono a carico dell'aggiudicatario; le stesse ammontano ad € 3.660,00 e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro la stipula del contratto;

o) Per il presente appalto è esclusa la clausola compromissoria e, pertanto, tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno;

p) responsabile del procedimento di gara è il Dott. Eros Nunzio Libetti;


q) la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante;

r) nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

L'avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I (serie speciale contratti pubblici) del **10/06/2015**.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Mariangela Fiorentino)



Il Dirigente del Servizio
Appalti Contratti e Provveditorato
(Dott. Eros Nunzio Libetti)



ALLEGATI:

ALL. 1 domanda di partecipazione alla gara;

ALL. 2 autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto esecutore dei lavori ;

ALL. 3 dichiarazione RT di professionisti;

ALL. 4 autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale e speciale in capo al progettista;

ALL. 5 autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale e speciale in capo al soggetto incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

ALL. 6 schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti;

ALL. 7 autocertificazione possesso requisiti morali in capo al giovane professionista;

ALL. 8 offerta prezzo e tempo;

ALL. 9 autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti in capo al soggetto indicato quale subappaltatore per le lavorazioni riconducibili alle categorie a qualificazione obbligatoria indicate nel bando (subappalto necessario)